

CONVENZIONE TRA

Il Comune di **FIESCO** con sede in Via Roma n°30, C.F. 00304300197, rappresentato dal Legale Rappresentante/Sindaco Piacentini Giuseppe, nato a Romanengo il 14.06.1958, il quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune,

E

il Centro Assistenziale Fiscale **CAF – MCL s.r.l.**, di seguito denominato CAF, con sede in ROMA - Via Luigi Luzzatti 13/a, nella persona del Dott. Antonio Inchingoli, in qualità di direttore generale

PREMESSO

- ❑ che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai sensi della legge 448 del 23 dicembre 1998 art.65 e 66, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE, deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati connessi per il successivo pagamento, intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione tale servizio;
- ❑ che il Comune, che eroga servizi sociali agevolati (rette asili nido, rette scuola materna; rette per mensa scolastica; prestazioni scolastiche come libri scolastici, borse di studio ecc...; agevolazioni per tasse universitarie, prestazioni per diritto allo studio universitario; assistenza domiciliare e prestazioni annesse come fornitura pasti, telesoccorso e trasporto; inserimento in cooperative e centri socio - educativi per portatori d'handicap; contributi straordinari; agevolazioni per servizi di pubblica utilità come telefono, luce, gas; altre prestazioni economiche assistenziali) per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- ❑ che l'INPS ha stipulato in data 26/11/2001 una convenzione con il CAF al fine di affidare a quest'ultimo, in base a quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente;
- ❑ che il CAF in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00034;
- ❑ che, in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il predetto il CAF – MCL s.r.l. può avvalersi di una società di servizi;

VISTO

- ❑ che il D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali

agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

- ❑ che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato,
- ❑ che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni e ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
 - A. sportello informativo sull'ISEE, anche per eventuale compilazione e invio all'INPS della D.S.U.;
 - B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori ai sensi della legge 448 del 23 dicembre 1998 artt.65 e 66;
 - C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune di seguito elencati:
 - rette asili nido;
 - rette scuola materna;
 - rette per mensa scolastica;
 - prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc...);
 - agevolazioni per tasse universitarie;
 - prestazioni per diritto allo studio universitario;
 - assistenza domiciliare e prestazioni annesse: fornitura pasti, telesoccorso e trasporto;
 - inserimento in cooperative e centri socio educativi per portatori d'handicap;
 - contributi straordinari;
 - agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas);
 - altre prestazioni economiche assistenziali;
 - D. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per i benefici per i quali è stato stipulato protocollo d'intesa tra l'ANCI e la Consulta Nazionale dei CAF acquisite dalla piattaforma SGATE .

In particolare, il CAF effettuerà:

- in relazione al punto A:
 - l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - se richiesto dal cittadino in applicazione delle convenzioni, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;
- in relazione al punto B:

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità o del nucleo;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - la consegna al Comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
 - la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
 - l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto C:
- l'accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie,
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata;
 - l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
- in relazione al punto D:
- l'accoglienza dei richiedenti le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione;
 - la verifica dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
 - la trasmissione alla piattaforma SGATE dei dati;
 - l'archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

2. Il Comune si impegna a:

- ❑ curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative del CAF, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
- ❑ informare preventivamente il CAF in relazione ad ogni eventuale variazione del Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate al fine di valutarne congiuntamente l'attuabilità operativa;
- ❑ fornire al CAF le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.

3. Il CAF, per l'espletamento di questo servizio.

- ❑ si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato,
- ❑ garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, C, D;

- infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione garantisce l'apertura dei propri uffici secondo il seguente orario:
 - SEDE DI CREMA (CR) – VIA VESCOVATO 18 → dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 , il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30;
 - SEDE DI SPINO D'ADDA (CR) – VIA ROMA 22: il lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 – il sabato dalle 9.30 alle 12.30;
 - si impegna, altresì, qualora il Comune, per agevolare i cittadini, richieda la presenza di personale, adeguatamente formato, a fornirlo presso la sede del Comune in giorni e orari da concordare.
- 4. Il CAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
- 5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 675/96, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati
- 6. Per le prestazioni dei servizi di cui al punto B spetta al CAF un compenso a carico dell'amministrazione comunale di **€ 14,50 + IVA** per ciascuna pratica. Per le prestazioni dei servizi di cui al punto D spetta al CAF un compenso a carico dell'amministrazione comunale di **€ 3,50 + IVA** per ciascuna pratica. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data della fattura.
- 7. La presente convenzione ha durata 01/01/2016 – 31/12/2017, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. E' consentito il rinnovo, anche più volte, previa adozione di apposito atto deliberativo.
- 8. Qualsiasi modifica legislativa in merito alle norme attualmente vigenti in materia, produrrà ipso.iure una contestuale modifica alla presente convenzione al fine di adeguarla alle nuove disposizioni.
- 9. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà rimessa ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti, mentre il terzo, che avrà le funzioni di presidente, sarà nominato dagli arbitri di parte ed in caso di disaccordo dal Presidente del tribunale di Roma. Il collegio arbitrale deve decidere entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione di una delle parti.
- 10. Ogni controversia in merito al presente contratto viene demandata alla esclusiva competenza del foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Fiesco
Lì,

p. il Centro di Assistenza Fiscale
CAF-MCL s.r.l.
Dott. Antonio Inchingoli

p. il Comune di Fiesco
Il Sindaco
Giuseppe Piacentini